

# IL TRATTAMENTO GIURIDICO DELLA MINORANZA ISLAMICA IN EUROPA Tavola sinottica<sup>1</sup>

a cura di  
Laura De Gregorio

*(aggiornamento al marzo 2005)*

---

<sup>1</sup> La tavola sinottica è stata realizzata esclusivamente sulla base dei testi delle singole relazioni presenti nel volume Aluffi Beck Peccoz R., Zincone G., *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Peeters, Leuven, 2004

	<b>AUSTRIA</b>	<b>BELGIO</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>GRECIA</b>	<b>ITALIA</b>
<b>SISTEMA DI RAPPORTI STATO CONFESSIONI RELIGIOSE</b>	Si distinguono chiese e comunità religiose legalmente registrate, cioè, riconosciute e chiese e comunità religiose non legalmente registrate. E' ancora in vigore il Concordato con la Santa Sede del 1933. Sono state emanate specifiche disposizioni per alcune confessioni religiose.	Il rapporto di reciproca indipendenza e separazione tra Stato e confessioni religiose non impedisce al primo di svolgere un ruolo promozionale nei confronti del fattore religioso.	La legge del 9 dicembre 1905 ha introdotto il regime di separazione tra Stato e confessioni religiose. Tale regime non si applica alle regioni dell'Alsazia e della Mosella dove è ancora vigente il Concordato napoleonico del 1801.	Per la Costituzione del 1949 le confessioni religiose possono acquisire lo status di corporazione di diritto pubblico in presenza di determinati requisiti (sono tali attualmente solo le Chiese cristiane e la Comunità ebraica). In assenza delle condizioni richieste, le confessioni religiose possono organizzarsi come associazioni o fondazioni di diritto privato.	La Chiesa ortodossa di Grecia è definita dalla Costituzione religione prevalente. E' riconosciuta la libertà delle religioni c.d. conosciute, ma il proselitismo è vietato.	La Costituzione del 1948 riconosce e garantisce il diritto di libertà religiosa sia a livello individuale che collettivo. Le relazioni tra Stato e Chiesa cattolica sono regolate dai Patti Lateranensi del 1929 così come modificati nel 1984. I rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono disciplinati da intese, ex art. 8 della Costituzione, (se stipulate), ovvero, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 (c.d. legge sui culti ammessi). Si discute della sostituzione di quest'ultima con una legge generale sulla libertà religiosa.
<b>STATUTO GIURIDICO DELL'ISLAM</b>	Nel 1979 lo Stato ha riconosciuto la Comunità religiosa islamica d'Austria come corporazione di diritto pubblico sulla base della legge del 1912.	Il culto islamico è stato legalmente riconosciuto (legge dello Stato federale) nel 1974. La riforma della Costituzione del 2001 ha trasferito alle regioni la competenza a riconoscere le comunità religiose locali.	Non esiste nella legislazione francese una normativa concernente lo statuto giuridico dell'Islam così come di nessun'altra religione. Il culto islamico può organizzarsi giuridicamente come associazione di culto, disciplinata dalla legge del 1905, ovvero, come associazione regolata dalla legge del 1901 sulla libertà di associazione. Quest'ultima modalità è la più frequentemente utilizzata. Attualmente esistono in Francia più di millecinquecento associazioni islamiche strutturate secondo il modello della legge del 1901.	L'Islam non gode dello status giuridico di corporazione di diritto pubblico così come le Chiese cristiane e la Comunità ebraica. I musulmani possono quindi scegliere di organizzarsi nella forma di associazione, ovvero, di fondazione di diritto privato.	Esistono in Grecia due categorie di Islam: l'Islam tradizionale, i cui aderenti sono cittadini greci, e il nuovo Islam che rappresenta immigrati di fede islamica provenienti soprattutto da Asia e Africa. Il primo è giuridicamente disciplinato dai trattati internazionali stipulati con la Grecia fin dal 1830 ed è considerato quale minoranza storica. Uno status speciale caratterizza la Comunità islamica di Tracia. Non esiste, invece, alcuna normativa relativamente al nuovo Islam, di fatto ignorato dall'ordinamento giuridico greco.	La condizione giuridica dell'Islam è regolata dalla legge c.d. sui culti ammessi (legge n. 1159/1929): fino ad oggi nessuna intesa è stata, infatti, stipulata ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Le comunità islamiche si costituiscono, di regola, come associazioni non riconosciute. Fa eccezione il Centro Islamico Culturale d'Italia (CICI) che è costituito in ente morale di culto (D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712).

	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO	ROMANIA	SPAGNA	SVEZIA
<b>SISTEMA DI RAPPORTI STATO CONFESSIONI RELIGIOSE</b>	Il sistema previsto dalla Costituzione è tipicamente separatista. Chiese, confessioni e comunità religiose possono costituirsi come associazioni e fondazioni, ovvero, ottenere la personalità giuridica di diritto privato e godere di uno status speciale. Dispongono in ogni caso di autonomia organizzativa e non ricevono finanziamenti pubblici.	La Costituzione, che riconosce come inviolabile la libertà religiosa e di coscienza e vieta ogni discriminazione al riguardo, prevede un sistema di uguaglianza e separazione tra Stato e confessioni religiose. La Chiesa cattolica, tuttavia, gode di privilegi non concessi agli altri gruppi religiosi. E', infatti, ancora in vigore il Concordato del 1940. Nel giugno del 2001 è stata emanata la nuova legge sulla libertà religiosa a tutt'oggi, peraltro, ancora priva di concreta attuazione.	In Inghilterra non esiste separazione fra Chiesa ufficiale (la Chiesa anglicana) e Stato. La regina è, infatti, al tempo stesso capo politico e supremo esponente della Chiesa anglicana. Le leggi della Chiesa sono parte integrante del sistema normativo statale. L'ineguaglianza fra la Chiesa anglicana e le altre fedi è in parte colmata da un complesso di regole di dettaglio che prendono in considerazione le esigenze delle confessioni minoritarie.	La centralizzazione e il controllo del potere esecutivo caratterizzano le relazioni fra Stato e confessioni religiose. La Costituzione del 1991 riconosce la libertà religiosa. Sebbene la legislazione vigente durante il regime comunista debba ritenersi abrogata, se contraria al nuovo ordine democratico, la legge sui culti del 1948 è ancora spesso invocata dallo Stato per giustificare controlli in materia religiosa.	La Costituzione del 1978 proclama la laicità dello Stato e riconosce la libertà religiosa. La Legge Organica di libertà di religione del 1980 (LOLR) stabilisce che chiese, confessioni e comunità religiose possono acquistare la personalità giuridica attraverso iscrizione nell'apposito registro (RER). In quanto iscritte, e sempre che siano dichiarate "d'enracinement notoire", chiese, confessioni e comunità religiose possono concludere accordi di cooperazione con lo Stato.	La Chiesa evangelica luterana è stata fino al 2002 la Chiesa di Stato. Con la riforma del primo gennaio 2000 è stato introdotto un sistema separatista volto a valorizzare il pluralismo religioso e culturale del paese già proclamato dal governo nel 1975. L'introduzione del sistema separatista ha comportato e comporterà anche per il futuro una modifica delle regole che disciplinano i rapporti fra Stato e confessioni religiose allo scopo di assicurare uguaglianza di trattamento fra i vari gruppi e comunità confessionali.
<b>STATUTO GIURIDICO DELL'ISLAM</b>		L'Islam, come confessione religiosa separata dallo Stato, gode di autonomia organizzativa. La forma giuridica più frequentemente utilizzata è quella di associazione di diritto privato (è questo il caso delle Comunità islamiche di Lisbona e di Coimbra). Allo scopo di beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato, le comunità islamiche possono costituirsi anche come fondazioni così come previsto dal decreto legge n. 27 del 30 marzo del 1996 (in tal senso la Comunità musulmana Shi'a Ismail'is). Alcune importanti novità sono previste, al riguardo, dalla nuova legge sulla libertà religiosa del 2001.	L'Islam, così come ogni altra confessione religiosa diversa dalla Chiesa di Inghilterra, è giuridicamente considerata alla stregua di una associazione di diritto privato.	L'Islam è presente da secoli in Romania dove gode, insieme ad altre quattordici religioni, del riconoscimento dello Stato. I gruppi tradizionalmente presenti, cioè i Turchi e i Turchi, sono inoltre riconosciuti come minoranze nazionali: hanno una rappresentanza in Parlamento e godono di diritti linguistici. Gli immigrati o rifugiati musulmani formano un gruppo numeroso ma non visibile e non preso in considerazione nel decision-making.	La presenza storica ha facilitato la dichiarazione dell'Islam quale confessione "d'enracinement notoire" (1989) ed ha consentito la stipulazione dell'Accordo del 28 aprile del 1992 fra Stato e Commissione Islamica di Spagna (CIE). Tale Accordo non sottrae, peraltro, l'Islam all'applicazione della legge generale sulla libertà religiosa.	Non esiste uno status giuridico particolare e specifico riguardante l'Islam.

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>FORME DI RAPPRESENTANZA</b>	Un Mufti è responsabile e rappresenta la Comunità religiosa islamica austriaca.	L'Islam è rappresentato da un Organe chef de culte o Esecutivo i cui membri (diciassette, di cui sette marocchini, quattro turchi, tre belgi e tre di altra nazionalità) sono designati da una Assemblea (priva di riconoscimento) di natura essenzialmente elettiva (le prime elezioni di quest'ultima si sono svolte nel 1998 sulla base di liste distinte per province). Dopo un primo riconoscimento dell'Esecutivo nel 1999, il 25 aprile del 2003 il Governo federale ha riconosciuto un nuovo Organe chef de culte. Tale riconoscimento, tuttavia, non vale che per un anno, fino al 31 maggio 2004.	La struttura giuridica che rappresenta l'Islam di Francia è il Conseil français du culte musulman (CFCM) istituito nel maggio del 2003. A livello nazionale si compone di un'assemblea generale, un consiglio di amministrazione e un ufficio. La stessa organizzazione caratterizza anche le singole strutture locali o Conseils régionaux du culte musulman (CRCM).		Non esiste una rappresentanza dell'Islam greco nel suo complesso. Per quanto riguarda l'Islam tradizionale assume rilievo la figura del Mufti erede del Qadi ottomano. Il Mufti è la guida spirituale dei musulmani in ogni singolo distretto. E' responsabile per l'amministrazione delle moschee e competente nella materia matrimoniale e in relazione ai "ministri di culto" (Muezzins e Imams). Attualmente, solo i Mufti di Tracia godono dello specifico status di giudice. Secondo una legge del 1990 il Mufti è nominato dallo Stato e non più eletto. Di fatto, coesistono Mufti nominati e Mufti eletti.	Diverse comunità islamiche (Centro Islamico Culturale d'Italia-CICI; Associazione musulmani italiani-AMI; Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia-UICOI; Associazione per l'informazione sull'Islam in Italia-Coreis) si sono in passato proposte quali rappresentanti dell'Islam italiano al fine di stipulare intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Ogni tentativo di coordinare le organizzazioni islamiche presenti sul territorio, per costituire una rappresentanza unitaria, è fino ad oggi fallito.
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	Lo Stato paga gli stipendi degli insegnanti di religione islamica delle scuole pubbliche (§ 4.1 e § 6.1 della legge 13/7/1949 sull'insegnamento religioso nelle scuole), nonché degli insegnanti dell'Accademia pedagogica religiosa di Vienna fondata dalla Comunità islamica nel 1998.	Lo Stato federale assicura la remunerazione degli Imams proposti dall'Esecutivo e finanzia il servizio di assistenza spirituale nelle prigioni e negli ospedali. E', invece, a carico delle province il finanziamento per la costruzione e la gestione delle moschee.	Non esistono forme dirette di finanziamento pubblico del culto islamico così come di ogni altro culto. Sono consentite forme indirette di finanziamento pubblico quali, applicazioni di misure fiscali più favorevoli (come nel caso delle associazioni islamiche costituite ai sensi della legge del 1901 e riconosciute di pubblica utilità), ovvero, sovvenzioni a scuole private confessionali.	Lo Stato assicura il pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione e del materiale scolastico al riguardo necessario.		L'Islam non riceve finanziamenti pubblici diretti. La mancanza di una intesa con lo Stato, ex art. 8 della Costituzione, non impedisce di ottenere un sostegno finanziario, per la costruzione delle moschee, sia dai comuni che dalle regioni.

	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO	ROMANIA	SPAGNA	SVEZIA
<b>FORME DI RAPPRESENTANZA</b>	L'Islam non ha al momento una propria rappresentanza istituzionale. La revisione della Costituzione del 1983 dovrebbe poter offrire nuove opportunità organizzative alla Comunità islamica olandese.		L'autonomia organizzativa caratterizza le singole comunità islamiche locali (oltre novecento secondo stime recenti) generalmente rappresentate da un consigliere. Il Muslim Council of Britain, fondato nel 1997, è regolarmente interpellato dalle autorità britanniche in rappresentanza della Comunità islamica quando si tratta di discutere argomenti rilevanti per quest'ultima. Sebbene privo di riconoscimento ufficiale da parte del governo inglese, l'Islamic Shari'a Council, costituito nel 1982 da un gruppo di Imams londinesi, è da molti considerato un punto di riferimento importante.	La Comunità islamica rumena è nel suo complesso rappresentata da un Mufti che ha sede nella città di Costanza ed è nominato da un corpo collegiale, il Sinodo, cui compete, fra l'altro, la soluzione dei problemi amministrativi e disciplinari riguardanti la vita della stessa Comunità. Esistono in Romania circa cinquanta comunità islamiche ciascuna delle quali comprende i credenti musulmani di una stessa città. Ogni comunità è guidata da un comitato eletto per un periodo di quattro anni.	La CIE, Commissione islamica di Spagna, ente con personalità giuridica avente natura federativa, rappresenta l'Islam di Spagna. Si è costituita, su stimolo del Governo, al fine della stipulazione dell'Accordo del 1992 del quale segue l'applicazione. A norma dello statuto, la CIE ha il compito di favorire la pratica dell'Islam in Spagna secondo le regole del Corano e della Sunna.	Più della metà delle comunità islamiche locali di Svezia è rappresentato nell'IS (Islamic Corporation Council) istituito nel 1988. La sua principale funzione è quella di collaborare con il governo e, in particolare, con la Commission for State Grants to Religious Communities (SST).
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	La situazione si presenta differenziata e diversamente caratterizzata in relazione alle singole municipalità.			In quanto confessione religiosa riconosciuta, l'Islam riceve, in proporzione al numero di aderenti, finanziamenti diretti dallo Stato per la costruzione di moschee, per la realizzazione di programmi religiosi radiofonici e televisivi e con riferimento ai propri "ministri di culto" (pagamento degli stipendi e sussidi per la loro formazione). In ragione del riconoscimento, la Comunità islamica rumena gode, inoltre, di un regime fiscale privilegiato. La legge n. 1 del 2000 attribuisce anche all'Islam il diritto di richiedere l'assegnazione di terre nazionalizzate dal regime comunista.	Non esistono forme dirette di finanziamento pubblico. Sono, peraltro, previsti esenzioni e vantaggi fiscali per attività (religiose, di insegnamento, mediche, di assistenza) e beni immobili (moschee, residenze degli Imams). La normativa sull'imposta sui redditi delle persone fisiche consente di detrarre, dall'ammontare dovuto, una quota proporzionale all'entità delle donazioni effettuate nei confronti delle confessioni religiose che hanno stipulato accordi di cooperazione con lo Stato.	La Commission for State Grants to Religious Communities (SST) accorda un sostegno finanziario alle tre organizzazioni che cooperano nel quadro dell'Islamic Corporation Council (IS): United Islamic Communities in Sweden (FIFS), United Muslim Communities of Sweden (SmuF), Union of Islamic Centres of Culture (IKUS). Gli aiuti economici sono in genere utilizzati per coprire spese di amministrazione e costi gestionali. E' sovvenzionato dallo Stato anche il servizio di assistenza spirituale organizzato dal Muslim Council of Sweden (SMR).

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE ISLAMICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE</b>	L'insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche è consentito e sovvenzionato dallo Stato.	L'insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche è attuato a partire dall'anno scolastico 1975/1976. Fino al 1999 i professori di religione islamica non hanno potuto beneficiare dello stesso trattamento previsto per i colleghi delle altre confessioni riconosciute. L'Esecutivo ha così intrapreso nel 1999 una trattativa con le autorità competenti (le comunità) per stabilire norme che assicurino uniformità di condizioni rispetto a quanto previsto per gli altri culti riconosciuti.	L'insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche occupa un posto assai limitato per il fatto che non esiste, nei programmi scolastici, alcuna "ora di religione". Possono essere autorizzate assenze degli allievi in giorni particolari corrispondenti a feste religiose specifiche.	L'educazione religiosa nelle scuole pubbliche è garantita dalla Costituzione. Fino ad oggi, peraltro, i tentativi di provvedere all'insegnamento della religione islamica hanno ottenuto risultati positivi solo con riguardo agli alunni turchi in virtù della cooperazione fra governo tedesco e governo turco. La maggiore difficoltà consiste nel reperire il personale docente idoneo ad offrire un simile insegnamento.		Nelle scuole pubbliche italiane, così come previsto dal Concordato del 1984, solo la religione cattolica è oggetto di insegnamento. La frequenza ai corsi di religione non è, tuttavia, obbligatoria. Gli studenti musulmani possono, quindi, chiedere di non avvalersi di tale insegnamento.
<b>SCUOLE, UNIVERSITA' ISLAMICHE, FORMAZIONE DEGLI IMAMS</b>	Esiste da qualche anno un liceo islamico a Vienna istituito dalla Comunità religiosa islamica. Gli insegnanti e gli Imams sono formati nell'Accademia pedagogica religiosa islamica fondata a Vienna nel 1998.		L'unica scuola privata islamica attualmente esistente è quella di Saint Louis de la Réunion. Nel 2001 è stato aperto, alla periferia di Parigi, un collegio privato islamico. Un liceo privato islamico dovrebbe essere inaugurato a Lille alla fine del 2003. La formazione e il reclutamento degli Imams, sebbene sia problema avvertito dalla Comunità islamica e dal governo, non ha ancora trovato soluzioni soddisfacenti.		In Tracia il Mufti è di regola considerato quale fondatore e direttore delle medrese, ossia, le scuole religiose islamiche. Attualmente ci sono due medrese funzionanti in Tracia, una a Komotini, l'altra a Ehinós.	Non esistono sul territorio italiano scuole o università islamiche costituite ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

	<b>PAESI BASSI</b>	<b>PORTOGALLO</b>	<b>REGNO UNITO</b>	<b>ROMANIA</b>	<b>SPAGNA</b>	<b>SVEZIA</b>
<b>INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE ISLAMICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE</b>	<p>Varie iniziative sono state adottate in alcuni comuni al fine di offrire l'insegnamento della religione islamica agli allievi delle scuole primarie di fede musulmana. Peraltro, solo pochi progetti sono stati concretamente attuati.</p>	<p>E' ammesso l'insegnamento della religione islamica nelle scuole pubbliche. La concreta attivazione dei corsi di religione islamica è peraltro subordinata alla presenza di un numero minimo di allievi (dieci, secondo la normativa attualmente vigente).</p>		<p>In quanto riconosciuta la religione islamica può essere insegnata nelle scuole pubbliche. La frequenza ai corsi di religione, così come previsto dalla Costituzione e dalla normativa scolastica, non è, tuttavia, obbligatoria.</p>	<p>L'Accordo del 1992 consente l'insegnamento della religione islamica agli allievi delle scuole fuori dell'orario scolastico. Un accordo del 1996, fra Stato e CIE, disciplina il regime economico e le modalità di designazione dei professori di religione islamica.</p>	<p>Gli allievi delle scuole pubbliche seguono lezioni di religione islamica fuori dell'orario scolastico presso le moschee. Alcune di queste lezioni godono di finanziamento pubblico attraverso la SST.</p>
<b>SCUOLE, UNIVERSITA' ISLAMICHE, FORMAZIONE DEGLI IMAMS</b>	<p>Nel 1980 è stata inaugurata la prima scuola primaria islamica. Attualmente se ne contano più di trenta. Sono stati inoltre aperti un collegio e un istituto pedagogico islamico. Non esistono, all'interno del sistema scolastico pubblico, corsi di formazione per gli Imams.</p>	<p>La nuova legge sulla libertà religiosa (legge n. 16/2001) disciplina in modo puntuale la figura dell'Imam paragonandola, quanto allo status giuridico, a quella del ministro di culto della Chiesa cattolica e prevedendo la possibilità di creare specifiche istituzioni formative.</p>	<p>Il governo laburista ha esteso, nel 1997, anche alla Comunità islamica, l'applicazione delle disposizioni in materia di scuole confessionali secondo cui, quando una confessione religiosa intende istituire proprie scuole, deve procedere all'iscrizione delle stesse nel Registry of Independent Schools impegnandosi a rispettare determinati standard di qualità ed efficienza.</p>	<p>Nel 1995, sulla base di un accordo fra governo rumeno e governo turco, il seminario islamico di Medgidia (istituito nel 1901, ma chiuso negli anni 1967/1992) è stato trasformato nell'Alta scuola teologica islamica, Kemal Ataturk, sponsorizzata e finanziata dal governo turco.</p>	<p>Sebbene previste dall'Accordo del 1992, non sono ancora state istituite né scuole né università islamiche. La designazione, la formazione e le attività degli Imams sono regolate all'interno delle singole comunità islamiche con l'approvazione della CIE.</p>	<p>La prima scuola privata islamica è stata inaugurata, nel 1993, nella città di Malmö. Ne esistono attualmente una ventina. Tale incremento è stato favorito dalla riforma scolastica del 1992 che ha migliorato la situazione economica dell'istruzione privata. Non esistono, invece, fino ad oggi, università islamiche. La Swedish Islamic Academy ha recentemente inaugurato un corso di formazione per gli Imams in collaborazione con l'Ersta Sköndal University College di Stoccolma.</p>

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>MOSCHEE</b>	L'Austria conta circa quattrocento moschee, o piuttosto luoghi di preghiera musulmani, la maggior parte dei quali non è liberamente aperta al pubblico. La grande moschea di Vienna, costruita negli anni Ottanta, ha un duomo e un minareto. Il diritto urbanistico è di competenza dei singoli Lander. In materia di edilizia di culto assai limitato è il contenzioso giudiziario.	La maggior parte delle moschee è ancora costituita da locali adattati a tale scopo (laboratori o rimesse di magazzini). Nuove moschee sono peraltro in costruzione. La competenza in materia è delle province.	Un recente annuario delle moschee di Francia ne censisce più di millecinquecento, di differente grandezza e diversamente distribuite sul territorio. In applicazione del principio di laicità dello Stato, la costruzione delle moschee non gode di finanziamenti pubblici. Le autorità comunali possono dare in locazione, a scopo di culto, alle associazioni islamiche, locali pubblici alle stesse condizioni previste per partiti politici e associazioni sindacali.	Esistono in Germania più di duemila moschee, alcune delle quali realizzate all'interno di edifici industriali, altre, invece, costruite appositamente come edifici di culto. La loro realizzazione è garantita dalla Costituzione che riconosce la libertà religiosa. Limitato è il contenzioso giudiziario in materia.	La costruzione di moschee al di fuori di regioni "tradizionalmente musulmane" è problematica. Un caso emblematico è costituito dalla città di Atene dove, ufficialmente, non esistono moschee, salvo, di fatto (con la tolleranza delle stesse autorità politiche), esserne in funzione (in edifici e stabili comuni) circa una trentina. Alla costruzione di una moschea nel centro della capitale greca si oppone il Sinodo della Chiesa ortodossa di Grecia. In conformità alle disposizioni dell'atto n. 2833/2000, è stato approvato un progetto per la realizzazione di una moschea nella regione dell'Attica.	I piani regolatori comunali, in conformità alle norme regionali e statali, devono riservare specifiche aree per la costruzione di luoghi di culto secondo le esigenze religiose della popolazione. La previsione concerne anche le moschee. La loro costruzione è finanziata, oltre che con fondi comunali, anche con fondi regionali e ciò indipendentemente dal fatto che l'Islam non ha stipulato intese con lo Stato ex art. 8 della Costituzione (in questi termini si è espressa recentemente la Corte costituzionale). Numerose sono le sale di preghiera ricavate in appartamenti privati, magazzini e capannoni industriali.
<b>CIMITERI ISLAMICI</b>	Nel cimitero comunale di Vienna una zona è riservata ai musulmani. La Comunità religiosa islamica sta costruendo, sempre nella città di Vienna, in cooperazione con il comune, un proprio cimitero (l'apertura è prevista per il 2003).	I comuni, cui compete la gestione dei cimiteri, possono stabilire di riservare zone specifiche ai defunti di fede musulmana. Non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità lasciata alla discrezionalità di ogni singolo comune.	Non esistono cimiteri confessionali islamici. Nei cimiteri comunali è ammessa la possibilità di riservare specifiche zone ai defunti di una stessa confessione religiosa.		Solo nella regione di Tracia esistono cimiteri islamici. In ragione di ciò, qui vengono sepolti anche i "nuovi musulmani" (concentrati soprattutto nella città di Atene) nonostante le difficoltà e la scomodità del trasporto della salma.	Nei cimiteri comunali appositi settori sono riservati alla sepoltura dei defunti di fede musulmana. L'unico cimitero islamico esistente è quello di Trieste la cui origine risale al 1849 quando la città era ancora parte dell'impero Austro-ungarico.

	<b>PAESI BASSI</b>	<b>PORTOGALLO</b>	<b>REGNO UNITO</b>	<b>ROMANIA</b>	<b>SPAGNA</b>	<b>SVEZIA</b>
<b>MOSCHEE</b>	Attualmente esistono in Olanda circa quattrocento moschee. La necessità di disporre di propri luoghi di culto ha rappresentato uno dei primi motivi di contatto fra Comunità islamica e governo olandese. Fino ad oggi, non sono stati stipulati fra le due parti accordi circa il finanziamento per la costruzione e la gestione delle moschee.	Le moschee e sale di preghiera sono oltre una ventina. La Comunità islamica di Lisbona dispone di una propria moschea aperta a tutti i musulmani il cui statuto, tuttavia, richiede necessariamente che il presidente sia sunnita Il terreno su cui sorge è di proprietà del comune di Lisbona a differenza di quanto accade per la moschea di Odivelas che è di proprietà di cittadini portoghesi di fede musulmana.	Nel Regno Unito esistono circa duemila moschee. La loro costruzione e il loro funzionamento come luoghi di preghiera e di educazione alla fede islamica sono subordinati ai requisiti stabiliti dallo Places of Worship Registration Act o dallo Town and Country Planning Act del 1971.	La costruzione delle moschee è subordinata al rilascio della autorizzazione da parte di un'apposita commissione istituita nel 2001 dal Ministero della Cultura e dei Culti. Tale commissione è composta di undici membri nessuno dei quali appartenente alla religione islamica. Delle quindici religioni riconosciute solo la religione ortodossa ha propri rappresentanti nella commissione. Questa composizione influisce, naturalmente, sulle modalità e la rapidità del rilascio della autorizzazione edilizia.	Esistono nel paese dieci moschee monumentali. Per il resto si è in presenza di oratori o sale di preghiera ricavati da garage, negozi, magazzini. L'Accordo del 1992 stabilisce una precisa normativa in materia di edifici di culto.	In materia di edilizia di culto la competenza giuridica è delle singole municipalità. I progetti per la costruzione delle moschee sono valutati dal City Planning Office che ne giudica la conformità ai piani regolatori locali e la concreta realizzabilità. Attualmente esistono in Svezia sei moschee e più di centocinquanta sale di preghiera o oratori musulmani.
<b>CIMITERI ISLAMICI</b>		Non esistono cimiteri islamici. Nei cimiteri comunali è consentito riservare zone specifiche per la sepoltura dei defunti di fede musulmana residenti nello stesso comune, ovvero, anche provenienti da altre parti del Portogallo (è questo il caso del comune di Lisbona).	Il Local Authorities Cemeteries Order del 1977 consente alle autorità locali competenti di riservare, all'interno dei cimiteri comunali, appositi spazi, non consacrati, alla Comunità islamica.	La Comunità islamica dispone della proprietà di oltre un centinaio di cimiteri. Qualora non sia possibile la sepoltura del defunto in uno dei cimiteri confessionali propri, è compito della pubblica amministrazione riservare appositi spazi per l'inumazione dei fedeli musulmani nei cimiteri comunali.	Ai sensi dell'Accordo del 1992 i cimiteri sono equiparati ai luoghi di culto. Nei cimiteri comunali è riconosciuta la possibilità di riservare specifiche zone ai defunti di fede musulmana che possono essere qui sepolti secondo il rito islamico tradizionale. E' inoltre previsto, per le comunità islamiche locali, il diritto di possedere cimiteri propri.	I cimiteri sono gestiti dalle parrocchie della Chiesa di Svezia o, in certi casi, dalle municipalità. Tali autorità sono tenute ad accordare zone specifiche o singole tombe per la sepoltura dei defunti di fede non cristiana. Le confessioni religiose ben radicate possono, comunque, chiedere di costruire propri cimiteri. Attualmente esistono circa dieci cimiteri islamici, il più grande dei quali è situato a Stoccolma.

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>RITI FUNEBRI</b>	La sepoltura del corpo senza bara, caratteristica della tradizione islamica, non è consentita. E' tuttavia ammesso che la famiglia del defunto proceda personalmente al lavaggio del cadavere (la Comunità religiosa islamica austriaca dispone di tale autorizzazione dal 2001). La sepoltura, in conformità alle prescrizioni legali e agli usi locali, deve avvenire il più presto possibile.	L'inumazione secondo la tradizione islamica (sepoltura del corpo senza bara) incontra numerose difficoltà poiché non ritenuta conforme alle regole stabilite dallo Stato federale in materia di igiene e salute pubblica. L'esigenza di un contatto tra le spoglie del defunto e la terra può essere soddisfatta in modo simbolico depositando della terra nella bara.	Il principio di laicità dello Stato implica uguaglianza di regole al momento della sepoltura. Sono vietate distinzioni per motivi religiosi. Non è, quindi, ammessa l'inumazione secondo il rito islamico.	Non esiste una specifica normativa in materia. Secondo la giurisprudenza di alcune Corti tedesche, le spese sostenute per il lavaggio del cadavere (caratteristico del rito funebre islamico) possono essere coperte con fondi pubblici se sussistono particolari esigenze economiche. Analogamente, fondi pubblici possono essere utilizzati per coprire le spese delle esequie (comprensive dei costi di trasporto della salma) nel paese di origine del defunto di fede musulmana qualora non vi siano in Germania cimiteri disponibili.		Non è consentita l'inumazione del corpo secondo la tradizione musulmana. Un'eccezione è prevista per il cimitero islamico di Trieste.
<b>ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE STRUTTURE OBBLIGANTI</b>		I detenuti di fede islamica possono ricevere, su loro richiesta, l'assistenza spirituale. Una situazione analoga sussiste anche per i degenti musulmani negli ospedali pubblici. Non esiste fino ad oggi uno statuto giuridico degli assistenti spirituali islamici.	E' previsto un servizio di assistenza spirituale negli ospedali e nelle prigioni. Spetta alle singole confessioni religiose proporre loro rappresentanti che devono essere comunque accreditati dalla amministrazione pubblica. L'Islam incontra difficoltà nel reclutare propri assistenti spirituali. La formazione di Imams dovrebbe contribuire a risolvere il problema.			

	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO	ROMANIA	SPAGNA	SVEZIA
<b>RITI FUNEBRI</b>			Sono stati raggiunti compromessi fra autorità locali competenti e Comunità islamica per soddisfare la richiesta di quest'ultima di procedere alla sepoltura dei defunti secondo il rito tradizionale musulmano che prevede l'interramento del corpo senza la bara e entro i termini prescritti.		Il rito islamico di sepoltura, che prevede l'interramento del corpo senza bara, è riconosciuto e ammesso dall'Accordo del 1992. Questa previsione può suscitare conflitti in quanto non conforme ai regolamenti di polizia mortuaria in materia di igiene. Non a caso, la LOLR prevede, quale limite all'esercizio della libertà di religione, la salvaguardia della salute pubblica.	
<b>ASSISTENZA SPIRITUALE NELLE STRUTTURE OBBLIGANTI</b>		La nuova legge sulla libertà religiosa (legge n. 16/2001) disciplina l'assistenza spirituale nelle strutture obbligate riconoscendo, anche alla Comunità islamica, il diritto di assicurare, ai propri membri che si trovino in situazioni speciali (militari, degenti in ospedali pubblici, prigionieri) l'esercizio della libertà religiosa.	Non esiste un servizio istituzionale di assistenza spirituale per i musulmani nelle Forze armate e negli ospedali. Diversa è la situazione negli istituti di pena a partire dal 2000. Le difficoltà organizzative che si riscontrano sono in tal caso legate all'elevato numero di detenuti musulmani rispetto al limitato numero di Imams disponibili e riconosciuti idonei al servizio di assistenza dalle autorità carcerarie.	In quanto religione riconosciuta, l'Islam ha il diritto di organizzare un servizio di assistenza spirituale per i propri membri che si trovino nelle strutture obbligate. La realtà dimostra, peraltro, che solo la Chiesa ortodossa di Romania, confessione di maggioranza, ha propri cappellani militari e assistenti spirituali negli ospedali e nelle prigioni (la Chiesa cattolica e quella evangelica hanno propri assistenti solo all'interno delle Forze armate).	E' riconosciuto dall'Accordo del 1992 ai militari e ai membri delle Forze armate, ai prigionieri e ai degenti in ospedali pubblici di fede musulmana il diritto di ricevere l'assistenza spirituale e di partecipare agli atti di culto propri del rito islamico. Le spese del servizio di assistenza spirituale sono ripartite fra CIE e autorità pubbliche sulla base di appositi accordi.	E' assicurato un servizio di assistenza spirituale ai fedeli musulmani all'interno delle strutture obbligate (prigionieri, ospedali pubblici, Forze armate). Il servizio, organizzato dal Muslim Council of Sweden (SMR) in cooperazione con le autorità competenti, è sovvenzionato dallo Stato.

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>FESTIVITA' RELIGIOSE</b>	Non esiste un riconoscimento generale delle festività islamiche. La materia è rimessa agli accordi fra singolo lavoratore e datore di lavoro.		Sono tradizionalmente riconosciute le festività cristiane. Tuttavia, in questi ultimi anni, alcune circolari, relative in particolare al pubblico impiego, hanno autorizzato i datori di lavoro a tenere conto, nei limiti del buon andamento del lavoro stesso, delle esigenze religiose del proprio personale. L'autorizzazione di assenza per i musulmani può essere accordata in occasione delle seguenti festività: Aid el Seghir, Aid el Kebir, Mouloud.	Non esiste un riconoscimento generale delle festività islamiche. La materia è lasciata agli accordi fra singoli lavoratori e datori di lavoro.		Nessuna festività religiosa islamica è riconosciuta dalla legislazione italiana. La questione è spesso regolata dall'accordo tra lavoratori e datori di lavoro.
<b>MACELLAZIONE RITUALE E ALIMENTAZIONE HALAL</b>	La macellazione rituale è tutelata dalla normativa costituzionale sulla libertà religiosa in conformità alle disposizioni del diritto internazionale e del diritto comunitario. In virtù della copertura costituzionale non può essere vietata da una legge ordinaria. Non sempre conforme a tale prescrizione è la normativa dei singoli Lander in materia di protezione degli animali (in alcuni Lander, infatti, la macellazione rituale è espressamente proibita o, comunque, limitata). Per evitare il protrarsi di situazioni di conflitto e di incostituzionalità, un progetto di legge del Parlamento federale prevede un trasferimento di competenze, dai Lander al Bund, della materia relativa alla tutela degli animali.	La macellazione, disciplinata da una legge quadro del 1986 riformata nel 1995, può avvenire solo con preventivo stordimento dell'animale e deve compiersi esclusivamente nei macelli autorizzati. Peraltro, deroghe specifiche sono previste allo scopo di assicurare il rispetto di prescrizioni rituali di natura religiosa. I sacrificatori sono nominati dall'Esecutivo. Controversie suscita il riconoscimento del carattere halal della carne.	La macellazione rituale, regolata da un decreto del 1981, incontra alcune difficoltà di tipo organizzativo per ciò che concerne l'Islam. I problemi più evidenti riguardano gli organi competenti a designare i sacrificatori (attualmente sono riconosciuti come tali le moschee di Parigi, Lione e Evry) e l'obbligo di utilizzare i macelli pubblici soprattutto in corrispondenza della festa dell'Aid el Kebir. Nei limiti del possibile pasti speciali sono assicurati ai musulmani nelle strutture pubbliche e nelle Forze armate.	La macellazione senza preventivo stordimento, caratteristica del rito islamico, è vietata dalla legge sulla protezione degli animali che, tuttavia, riconosce ad una comunità religiosa il diritto di domandare la licenza per provvedere alla macellazione secondo gli imperativi del proprio credo. Alla luce di tale normativa, la Corte costituzionale federale, con sentenza del 15/1/2002, ha riconosciuto all'Islam la qualifica di "comunità religiosa" stabilendo, nello stesso tempo, che, al fine di ottenere la "licenza per la macellazione", è sufficiente che le norme religiose che la prevedono abbiano un ragionevole fondamento senza necessariamente essere norme imperative all'interno della comunità religiosa di riferimento.	La macellazione rituale secondo la tradizione islamica non da luogo a particolari problemi in quanto molto simile a quella attuata dalla Chiesa greco-ortodossa.	E' consentita la macellazione rituale secondo la tradizione islamica. E' peraltro richiesto il preventivo stordimento di pecore e capre (salvo che specifici e differenti accordi siano in proposito raggiunti con le autorità locali) qualora la macellazione venga effettuata dalla famiglia per il consumo domestico. L'osservanza di questa previsione può risultare difficoltosa in occasione della celebrazione della festa dell'Aid el Kebir.

	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO	ROMANIA	SPAGNA	SVEZIA
<b>FESTIVITA' RELIGIOSE</b>		Non esiste un riconoscimento generale delle festività islamiche. Il Ministero della giustizia è competente a rilasciare, a coloro che ne facciano richiesta, permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola in concomitanza con alcune festività religiose. La nuova legge sulla libertà religiosa (legge n. 16/2001) detta una disciplina specifica in materia.	L'osservanza delle festività islamiche, della preghiera giornaliera e di quella del Venerdì, così come previsto dai testi sacri, è problematica e spesso all'origine di discriminazioni nei confronti dei lavoratori di fede musulmana. In accordo con l'UK Cabinet Office, peraltro, dovrebbero essere varati nuovi regolamenti che sanzionino tali comportamenti discriminatori dei datori di lavoro.	Le festività religiose nazionali sono quelle proprie della Chiesa ortodossa di Romania. I musulmani, così come i membri delle altre confessioni religiose riconosciute, hanno diritto a due giornate non lavorative in corrispondenza di proprie festività. L'osservanza delle preghiere giornaliera e del Venerdì non è oggetto di alcuna specifica normativa.	L'Accordo del 1992 disciplina, sia con riferimento ai lavoratori che con riferimento agli studenti, il diritto di assentarsi dal lavoro e dalla scuola in corrispondenza delle festività religiose islamiche, della preghiera del Venerdì, del digiuno di Ramadan. Per i lavoratori, peraltro, l'esercizio in concreto di tale diritto è condizionato ad un accordo con il datore di lavoro.	Non esiste un riconoscimento istituzionale delle festività islamiche. Gli studenti musulmani hanno diritto a non sostenere esami in tali giorni. Quanto ai lavoratori musulmani, di regola essi usano giorni di ferie o permessi per celebrare le proprie feste. Con l'accordo del datore di lavoro è frequente l'allestimento di spazi per la preghiera. La partecipazione alla preghiera del Venerdì è spesso difficoltosa.
<b>MACELLAZIONE RITUALE E ALIMENTAZIONE HALAL</b>	Esistono macellerie islamiche.	E' consentita la macellazione rituale secondo la tradizione islamica.	E' consentita la macellazione secondo il rito islamico. Non si applicano, infatti, le disposizioni dello Slaughter of Poultry Act del 1967 e dello Slaughterhouses Act del 1974 che obbligano al preventivo stordimento dell'animale. Insoddisfacente è la risposta delle istituzioni britanniche al bisogno di alimentazione halal dei musulmani nelle strutture pubbliche. Il dibattito politico in materia è molto acceso a causa delle forti pressioni delle lobby animaliste.	Non esiste alcuna normativa statale che vieti o regolamenti la macellazione secondo il rito islamico. Esistono, comunque, macellerie islamiche.	La macellazione rituale e il riconoscimento del carattere halal della carne sono disciplinati dall'Accordo del 1992. Analogamente, per ciò che riguarda l'alimentazione di militari, prigionieri, degenti in ospedali pubblici e studenti di scuole statali di fede islamica.	La macellazione secondo il rito islamico è vietata se non viene effettuato il preventivo stordimento dell'animale. Nel 2001 è stato aperto il primo macello islamico che opera nel rispetto della legge svedese. I musulmani di Svezia sembrano accettare tale soluzione. E' comunque consentita l'importazione di carne halal macellata senza previo stordimento. E' riconosciuto ai degenti in ospedali pubblici di religione islamica il diritto di ricevere un'alimentazione specifica per motivi di fede.

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>VELO ISLAMICO</b>	Allieve e insegnanti indossano il velo islamico secondo i regolamenti dei singoli istituti. Non esiste contenzioso giudiziario in materia.	Il velo islamico è oggetto di un cospicuo contenzioso giudiziario. Non è possibile individuare una linea univoca di comportamenti pratici. Il parere del Consiglio di Stato francese rappresenta un punto di riferimento anche per la giurisprudenza belga.	Il velo islamico è considerato segno distintivo di appartenenza ad una specifica religione, l'Islam. Indossarlo nei luoghi pubblici non è incompatibile con il principio di laicità, purché non abbia carattere di ostentazione così da apparire quale atto di pressione e proselitismo. In questi termini si esprime la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato. I divieti di indossare il velo islamico non possono avere carattere generale, ma devono essere giustificati da circostanze specifiche.	La libertà religiosa riconosciuta dalla Costituzione implica la libertà, per le donne musulmane, di indossare il tradizionale velo salvo che esse non svolgano attività di insegnamento nelle scuole pubbliche. Il divieto è in tal caso giustificato dal principio di neutralità dello Stato e, quindi, dell'istruzione che esso intende garantire. Si registrano alcune situazioni conflittuali, a proposito del velo islamico, fra lavoratrici e datori di lavoro soprattutto se le prime svolgono attività che implicano rapporti diretti con il pubblico.	Non esiste in Grecia una "questione giuridica" relativamente al velo islamico.	Indossare lo hijab a scuola o nei posti di lavoro non è causa di problemi particolari per le donne musulmane. Non esiste contenzioso giudiziario al riguardo (un unico episodio di contestazione in tema di velo islamico si è registrato nel 1999). Se il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1940 stabilisce che nella foto dei documenti di identità l'individuo non deve avere il capo coperto, una circolare del Ministero dell'Interno del 1995 esclude da tale divieto i copricapo indossati per motivi religiosi sempre che rimangano comunque visibili i lineamenti del volto. E' questo il caso dello hijab. Differenti considerazioni devono farsi, invece, per altre forme di copricapo islamici come il niqab.
<b>TRATTAMENTI SANITARI</b>				La circoncisione maschile, sebbene giuridicamente qualificata quale forma di lesione personale, è ritenuta non punibile se attuata in ottemperanza ad un obbligo religioso. Severamente punita è, invece, sempre e comunque la circoncisione femminile, in quanto considerata quale forma di mutilazione genitale. La circoncisione femminile è spesso segretamente praticata fra gli immigrati di fede islamica provenienti dall'Africa orientale.		

	PAESI BASSI	PORTOGALLO	REGNO UNITO	ROMANIA	SPAGNA	SVEZIA
<b>VELO ISLAMICO</b>		Indossare il velo islamico a scuola o nei posti di lavoro non è causa di problemi particolari. Non esiste in Portogallo una "questione giuridica" relativamente allo hijab.	Sebbene numerosi compromessi siano stati raggiunti fra datori di lavoro e lavoratrici musulmane che intendono indossare il velo (le Forze armate e la Marina militare sono giunte a modificare le proprie uniformi per escludere ogni difficoltà alle donne islamiche), si registrano ancora casi di discriminazione al riguardo. Nelle scuole il desiderio di portare il velo può entrare in conflitto con le norme sulla divisa: alcune scuole hanno stabilito il tipo e i colori del velo ammissibile. Problemi si sono registrati anche per la barba degli studenti.	Non esistono specifiche proibizioni o divieti in materia di velo islamico.		Non si pone un problema di velo islamico nelle scuole pubbliche. Diversa è la situazione nel mondo del lavoro dove si registrano casi di discriminazione a danno delle donne musulmane. Sempre più spesso, peraltro, vengono raggiunti compromessi fra datori di lavoro e lavoratrici musulmane che intendono indossare sul posto di lavoro il tradizionale copricapo.
<b>TRATTAMENTI SANITARI</b>	La circoncisione non ha avuto difficoltà ad essere riconosciuta anche in virtù dell' analogo uso ebraico.	Le mutilazioni genitali femminili, penalmente sanzionate dalla legislazione dello Stato, sono aspramente criticate anche da tutti i leaders delle comunità islamiche portoghesi. Questa pratica non è, infatti, ritenuta conforme al Corano. Nelle strutture pubbliche sempre maggiore attenzione è posta alle esigenze dei pazienti islamici.	I pazienti musulmani possono fare presenti le loro necessità attraverso i Patient Advice and Liaison Services.	Nelle strutture sanitarie pubbliche l'appartenenza religiosa non è presa in considerazione ai fini di trattamenti medici specifici e differenziati.		Le mutilazioni genitali femminili sono vietate in Svezia fin dal 1982. Non si registrano, peraltro, casi giudiziari in materia. Pare, tuttavia, che le giovani donne musulmane rischino di essere sottoposte alla pratica in occasione di visite al paese di origine. La circoncisione è ammessa, ma il costo non è più coperto dallo Stato. Recentemente è sorto un dibattito sull'opportunità di vietarla. Vi è sensibilità per le esigenze specifiche dei pazienti musulmani.

	AUSTRIA	BELGIO	FRANCIA	GERMANIA	GRECIA	ITALIA
<b>DIRITTO DI FAMIGLIA</b>			<p>Il diritto francese non riconosce effetti civili al matrimonio celebrato in Francia solo religiosamente. La poligamia, consentita dalla religione islamica, è di ostacolo all'acquisizione della cittadinanza francese. Tuttavia, se il matrimonio poligamico è celebrato all'estero, il diritto francese ne riconosce alcuni limitati effetti (solo una moglie, infatti, può godere dei trattamenti previdenziali o essere ricongiunta al marito). Il ripudio, ammesso dal diritto islamico, è privo di valore se la relativa dichiarazione interviene in Francia, in quanto ritenuto contrario al principio di eguaglianza dei coniugi. Alcuni effetti sono, tuttavia, riconosciuti (nel rispetto dell'ordine pubblico e dei diritti della sposa ripudiata in materia alimentare) se la dichiarazione di ripudio sia stata pronunciata all'estero.</p>	<p>Il sistema giuridico tedesco distingue aspetti pubblici e aspetti privati del matrimonio. E' valido il matrimonio poligamico concluso all'estero in conformità alla legge del luogo. Peraltro, nell'ambito del diritto pubblico, il riconoscimento dei suoi effetti può essere limitato (se la pensione è divisa tra le diverse mogli, solo una di esse può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari). Non sempre conformi alle regole dell'ordine pubblico (in particolare a quelle in materia di eguaglianza e di libertà religiosa) sono alcuni istituti di ispirazione islamica come il ripudio unilaterale, la potestà paterna e la tutela matrimoniale.</p>	<p>I Mufti di Tracia celebrano i matrimoni e hanno giurisdizione per le questioni familiari e successorie sui musulmani residenti nella regione i quali, pur avendone il diritto, non si rivolgono per le stesse materie alle Corti dello Stato. Ai Mufti di Tracia si rivolgono, peraltro, anche i musulmani stranieri che potrebbero vedersi applicato il diritto islamico, a titolo di legge nazionale, dai giudici dello Stato greco. Il controllo dei giudici statali sulle decisioni dei Mufti non riguarda il merito, se non per quanto potrebbe costituire violazione della Costituzione.</p>	<p>I musulmani italiani sono soggetti al diritto di famiglia italiano. In virtù delle norme del diritto internazionale privato, i musulmani stranieri residenti in Italia risultano spesso sottoposti alla loro legge nazionale di origine sciaraitica. L'ordine pubblico può tuttavia essere di ostacolo alla applicazione delle norme straniere e al riconoscimento di atti compiuti sulla base di tale normativa. Il matrimonio religioso celebrato in moschea non ha alcuna rilevanza giuridica. Si applicano al riguardo le disposizioni della legge n. 1159/1929. Solo la legge italiana è applicabile in caso di divorzio (nessun valore giuridico è, infatti, riconosciuto al ripudio). La poligamia, ammessa dalla legge islamica, è considerata dal legislatore italiano un impedimento al matrimonio.</p>

	<b>PAESI BASSI</b>	<b>PORTOGALLO</b>	<b>REGNO UNITO</b>	<b>ROMANIA</b>	<b>SPAGNA</b>	<b>SVEZIA</b>
<b>DIRITTO DI FAMIGLIA</b>	Il diritto islamico è riconosciuto come legge nazionale dello straniero a condizione che non configga con il diritto olandese.	I musulmani sono in gran parte cittadini portoghesi che accettano il diritto vigente nel paese in materia.	Il matrimonio secondo il rito islamico è valido purché celebrato nelle moschee registrate a norma del Marriage Act del 1949. E' riconosciuta la validità del matrimonio poligamico se al momento della stipulazione del contratto matrimoniale il domicilio delle due parti consentiva un tale matrimonio. Peraltro, i suoi effetti possono non essere riconosciuti ai fini previdenziali o di immigrazione. Secondo una recente indagine, in caso di divorzio, numerosi problemi si pongono per le donne musulmane.	Nel diritto di famiglia, improntato all'eguaglianza dei coniugi, non esistono disposizioni specifiche che prendano in considerazione le tradizioni proprie dei musulmani. Solo il matrimonio celebrato davanti all'autorità civile è valido. E' espressamente vietata e penalmente sanzionata la poligamia. Anche il divorzio è interamente regolato dalla legge civile. Le autorità religiose non possono in alcun modo interferire nel procedimento.	Sono riconosciuti effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito islamico davanti ad un Imam o altro dirigente religioso, sempre che gli sposi soddisfino le condizioni richieste dalla legge civile.	Il matrimonio religioso celebrato davanti agli Imams è valido purché registrato. La poligamia non è ammessa. Sono, tuttavia, riconosciuti gli effetti dei matrimoni poligamici celebrati all'estero prima dell'arrivo in Svezia. La preferenza accordata alla madre in caso di divorzio ha sollevato alcuni problemi.